REGOLAMENTO

DEI LAVORI IN ECONOMIA

Delibera C.C. n. 18 del 21 maggio 2003

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici - art. 24, Comma 6 - e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale di cui all'art. 3 della stessa Legge adottato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.

Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale approvato in applicazione al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.

In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

Art. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Unità di conto Europee (Euro). Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti, per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

ART. 3 Tipologia degli interventi eseguibili in economia

Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo due, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:

Tutti i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata - per la fascia di valore compresa fra 50.000 e 200.000 EURO - ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge Quadro.

a1) BENI IMMOBILI (già esistenti)

Sede comunale - sedi di delegazione comunali - edifici scolastici comunali - teatri comunali - biblioteche comunali - centri socio assistenziali comunali - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

a2) OPERE ED IMPIANTI COMUNALI

Strade e piazze - parchi pubblici e giardini - acquedotti - reti fognanti e impianti di depurazione - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas - impianti sportivi e per il tempo libero - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

Tutti gli interventi di cui al punto precedente per importi non superiori a 50.000 Euro prescindendo sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità .

Lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

Completamento di lavori, opere , ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione.

Interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti .

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

- In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che é possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento -.

ART. 4 Programmazione e previsione

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale - proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della Legge quadro - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

ART. 5 Responsabile della procedura

Peri lavori in economia, al responsabile di procedimento, per ogni intervento da eseguirsi, sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

ART. 6 Modalità di esecuzione

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

In amministrazione diretta:

Per cottimi;

3) In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

ART. 7 Lavori in amministrazione diretta

Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

ART. 8 Lavori per cottimo

Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e fermo restando il limite finanziario di 200.000 Euro.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 20.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una solo ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa oppure comunicata tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al qual è affidata la procedura di affidamento.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perchè contraria al principio generale di libera concorrenza.

Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 Euro - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge Quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

L'atto di cottimo deve indicare:

l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

le condizioni di esecuzione;

il termine di ultimazione dei lavori;

le modalità di pagamento;

le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

ART. 9 Esecuzione con sistema misto

Si può procede all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

ART. 10 Regole di amministrazione

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Per le stesse procedure si prescinde dall'applicazione delle regole di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dalla legge Quadro per gli importi al di sotto della soglia comunitaria .

ART. 11 Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 12 Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che provvede alla all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

ART. 13 Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva non può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

ART. 14 Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

ART. 16 Tenuta della contabilità e collaudo

Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

ART. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell' esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.